



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali**

Proc. n. 9 /2020 S.I. (piano del consumatore)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni

letta la proposta di piano del consumatore ex l. n. 3/2012 presentata nell'interesse di Carmine Turano e Francesca Russo e viste le integrazioni depositate dal gestore della crisi a seguito di decreti del giudice del 22.9.2020 e del 12.10.2020;

richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda illustrate nel decreto da ultimo citato;

ricontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori (almeno alla luce di quanto, allo stato, emerge dagli atti e ferma la differente valutazione che potrà essere fatta all'esito dell'udienza) e rimessa all'esito del contraddittorio con i creditori ogni valutazione in punto di meritevolezza; e preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria;

osservato:

- che la proposta redatta nell'interesse dei ricorrenti prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, al creditore ipotecario Intesa San Paolo, al creditore privilegiato dell'Agente delle Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione) e il soddisfacimento pro quota (in misura del 20%, con falcidia del restante 80%) dei crediti chirografari, attraverso il pagamento di 112 rate mensili;

- che la proposta comprende il debito derivante da mutuo ipotecario su immobile di proprietà dei ricorrenti;

- che risulta rispettato l'ordine delle prelazioni stabilito dal codice civile e la durata del piano non appare irragionevole in ragione della condizione economica complessiva del ricorrente;

ritenuto di poter fissare l'udienza di cui all'art. 12 bis l. 3/2012;

osservato che ricorrente chiede disporsi, ex art. 12 bis, co 2, l. 3/2012, la sospensione di di specifici procedimenti di esecuzione uno riguardante l'unico bene immobile di proprietà dei debitori (proc. es. 20/2019 rg es. imm.) e l'altro riguardante una procedura esecutiva presso terzi (proc. es. 403/2019 rg es mob.) per il quale il sig. Turano subisce mensilmente la trattenuta del quinto dello stipendio;



ritenuto che la procedure esecutive sopra richiamate siano suscettibili di pregiudicare la fattibilità del piano e rilevato che, tuttavia, la sospensione non pregiudica gli atti compiuti anteriormente ad essa e pertanto, i creditori conservano le garanzie dell'efficacia degli atti esecutivi già compiuti;

PQM

**fissa** l'udienza del **11.2.2021, ore 9:15**, disponendo a cura del gestore, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto.

Dispone la sospensione della procedura esecutiva 20/2019 rg es. imm e sia della trattenuta del quinto dello stipendio del sig. Turano disposta a seguito dell'assegnazione di cui alla procedura esecutiva presso terzi 403/2019 rg es mob..

Si comunichi al gestore della crisi e al ricorrente presso il difensore.

Cosenza, 14.12.2020

Il giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio

